



CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE CIVIS LIBERTATEM

Preambolo

I membri dell'organizzazione, stabilendo un'unione tra di loro, hanno deciso di condividere un futuro di pace basato su valori comuni.

Conscia del suo patrimonio spirituale e morale, l'organizzazione si fonda sui valori indivisibili e universali della dignità umana, della libertà, dell'uguaglianza e della solidarietà; essa si basa sui principi della democrazia e dello stato di diritto.

L'organizzazione mette l'individuo al centro del suo lavoro, affermando l'indipendenza del cittadino e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. L'organizzazione contribuisce alla conservazione e allo sviluppo di questi valori comuni nel rispetto della diversità tra le culture e tra le tradizioni dei popoli e dell'organizzazione dei loro poteri pubblici a livello internazionale, nazionale, regionale e locale; mira a promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile e garantisce la libera circolazione delle persone, dei servizi, delle merci e dei capitali, oltre alla libertà di stabilimento.

A tal scopo è necessario, evidenziandoli in un'apposita Carta, rafforzare la protezione dei diritti fondamentali alla luce dei cambiamenti in atto nella società, del progresso a livello sociale e delle evoluzioni economiche, ecologiche, scientifiche e tecnologiche.

La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti dell'organizzazione e del principio di sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalle Carte sociali adottate dall'ONU e dal Consiglio d'Europa.

In questo contesto, la Carta sarà interpretata dai tribunali di Civis Libertatem e dai suoi membri nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo.

Il godimento di questi diritti comporta delle responsabilità e dei doveri sia verso gli altri che verso l'umanità in generale e le generazioni future.

Di conseguenza, l'Organizzazione Internazionale Civis Libertatem riconosce i seguenti diritti, libertà e principi.

TITOLO I: DIGNITÀ

Articolo 1: Dignità umana

La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e protetta.

Articolo 2: Diritto alla vita

1. Tutti hanno diritto alla vita.
2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte né giustiziato.

Articolo 3: Diritto all'integrità personale

1. Ogni persona ha diritto alla propria integrità fisica e mentale.
2. Nell'ambito della medicina e della biologia, devono essere rispettati, in particolare
 - a) il consenso libero e informato della persona interessata
 - b) il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare quelle che mirano alla selezione delle persone
 - c) il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in una fonte di guadagno economico
 - d) il divieto della clonazione riproduttiva di esseri umani.

Articolo 4: Divieto di tortura e di pene o trattamenti inumani o degradanti

Nessun essere vivente può essere sottoposto a tortura o a pene o trattamenti inumani o degradanti.

Articolo 5: Divieto di schiavitù e di lavoro forzato

1. Nessuno potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù.
2. Nessuno può essere obbligato a compiere lavori forzati o obbligatori.
3. Il traffico di esseri umani è proibito.

TITOLO II: LIBERTÀ

Articolo 6: Diritto alla libertà e alla sicurezza

Tutti hanno diritto alla libertà e alla sicurezza.

Articolo 7: Rispetto della vita privata e familiare

Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione e della sua corrispondenza.

Articolo 8: Protezione dei dati di carattere personale

1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei suoi dati personali.
2. Questi dati devono essere trattati in modo equo, per scopi specifici e sulla base del consenso della persona interessata o su altra base legittima stabilita dalla legge. Ogni persona ha diritto ad accedere e a rettificare i dati che la riguardano.
3. Il rispetto di queste regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente

Articolo 9: Diritto di sposarsi e diritto di fondare una famiglia

Il diritto di sposarsi e quello di fondare una famiglia a partire dall'età del consenso e con l'accordo libero e informato di entrambi i coniugi.

Articolo 10: Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

1. Tutti hanno il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.

Questo diritto include la libertà di cambiare la propria religione o il proprio credo, e la libertà, sia come individuo che come comunità, sia in pubblico che in privato, di esprimere la propria religione o il proprio credo con il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza, nel rispetto del benessere delle altre persone.

2. Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto come diritto fondamentale; ognuno è libero di agire secondo la propria coscienza nel rispetto della vita e della dignità umana.

Articolo 11: Libertà di espressione e di informazione

1. Tutti hanno diritto alla libertà di espressione. Questo diritto include la libertà di avere opinioni e di ricevere e diffondere informazioni e idee senza interferenze da parte dell'autorità pubblica e indipendentemente dai confini.

2. La libertà e il pluralismo dei media sono rispettati.

Articolo 12: Libertà di riunione e di associazione

Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione in ogni ambito, in particolare in campo politico, sindacale e civico, il che include il diritto di ogni individuo di creare e di aderire a sindacati per proteggere i propri interessi.

Articolo 13: Libertà delle arti e delle scienze

Le arti e la ricerca scientifica sono liberi. La libertà accademica deve essere rispettata.

Ogni individuo ha il diritto di partecipare in maniera libera alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico e ai benefici che esso genera.

Articolo 14: Diritto all'istruzione

1. 1. Ogni persona ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e alla formazione continua.

2. Questo diritto include il diritto all'istruzione obbligatoria gratuita.

3. La libertà di creare istituzioni educative secondo i principi democratici, insieme al diritto dei genitori di assicurare l'educazione e l'insegnamento dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche. Questo deve essere fatto tenendo in considerazione il corretto sviluppo del bambino.

Articolo 15: Libertà professionale e diritto al lavoro

1. Ogni persona ha il diritto di lavorare e di avere un'occupazione liberamente scelta o accettata.

2. Ogni essere umano ha la libertà di cercare un impiego, di lavorare, di stabilirsi o di fornire servizi.

3. Ogni essere umano ha diritto a condizioni di lavoro giuste e favorevoli, senza alcuna discriminazione, e a ricevere una paga uguale per un lavoro uguale.

Articolo 16: Libertà d'impresa

La libertà d'impresa è riconosciuta e rispettata dall'organizzazione in base alle leggi fondamentali.

Articolo 17: Diritti di proprietà

1. Ogni persona ha il diritto di godere, usare, disporre e lasciare in eredità i beni che ha legittimamente acquisito.

Nessuno può essere privato della sua proprietà.

2. La proprietà intellettuale è protetta.

Articolo 18: Diritto d'asilo

Il diritto d'asilo è garantito in conformità alle norme della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e del Protocollo del 31 gennaio 1967 relativi allo status dei rifugiati, al trattato sull'Unione europea e alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

Articolo 19: Protezione in caso di allontanamento, espulsione o estradizione

1. Le espulsioni collettive sono proibite.
2. Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un serio rischio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.

TITOLO III UGUAGLIANZA**Articolo 20: Uguaglianza davanti alla legge**

Tutte le persone sono uguali davanti alla legge.

Articolo 21: Non discriminazione

1. È vietata qualsiasi discriminazione basata su motivi quali sesso, razza, colore, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, opinione politica o di altro tipo, appartenenza a una minoranza nazionale, proprietà, nascita, disabilità, età o orientamento sessuale.
2. Qualsiasi discriminazione applicata sulla base della nazionalità è vietata.

Articolo 22: Diversità culturale, religiosa e linguistica

L'Organizzazione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica.

Articolo 23: Uguaglianza tra donne e uomini

L'uguaglianza tra le donne e gli uomini deve essere garantita in tutti gli ambiti, inclusi l'impiego, il lavoro e la retribuzione.

Articolo 24: Diritti del bambino

1. I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie al loro benessere. Possono esprimere le loro opinioni liberamente. Il loro punto di vista deve avere il giusto peso nelle questioni che li riguardano, in base alla loro età e maturità.
2. In tutte le azioni che riguardano i bambini, siano esse intraprese da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere costituire una considerazione primaria.
3. Ogni bambino ha il diritto di mantenere relazioni personali e contatti diretti con entrambi i genitori su base stabile, a meno che questo non sia contrario all'interesse superiore del bambino.

Articolo 25: Diritti delle persone anziane

L'organizzazione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale.

Articolo 26: Integrazione delle persone con disabilità

L'organizzazione riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità a beneficiare di misure che garantiscano la loro indipendenza, l'integrazione sociale e professionale e la partecipazione alla vita comunitaria.

TITOLO IV : SOLIDARIETA

Articolo 27: Diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione all'interno dell'impresa

Ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite informazioni e consultazioni rapide ai livelli appropriati.

Articolo 28: Diritto di contrattazione e di azione collettiva

I lavoratori e i datori di lavoro, o le loro organizzazioni, hanno, conformemente al diritto fondamentale, il diritto di negoziare e concludere contratti collettivi ai livelli appropriati e, in caso di conflitto d'interesse, di intraprendere azioni collettive per difendere i propri interessi, comprese le azioni di sciopero.

Articolo 29: Diritto a un tenore di vita adeguato

Ogni individuo ha diritto a un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riferimento all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, alle cure mediche e ai servizi sociali necessari.

Articolo 30: Protezione in caso di licenziamento ingiustificato

Ogni lavoratore ha diritto alla protezione contro il licenziamento ingiustificato, conformemente al diritto fondamentale.

Articolo 31: Condizioni di lavoro giuste ed eque

1. Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro che ne rispettino la salute, la sicurezza e la dignità.
2. Ogni lavoratore ha diritto a dei limiti alla durata massima dei tempi di lavoro e a periodi di riposo giornaliero e settimanale e ad un periodo annuale di ferie pagate.

Articolo 32: Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul lavoro

Il lavoro minorile è proibito.

L'età minima per poter lavorare non può essere inferiore all'età in cui termina il periodo della scuola dell'obbligo, fatte salve le norme più favorevoli ai giovani e con deroghe limitate. I giovani ammessi al lavoro devono godere di condizioni di lavoro adeguate alla loro età ed essere protetti dallo sfruttamento economico o da qualsiasi lavoro che possa nuocere alla loro sicurezza, salute, sviluppo fisico, mentale, morale o sociale o interferire con la loro istruzione.

Articolo 33: Vita familiare e lavorativa

1. La famiglia deve essere protetta a livello giuridico, economico e sociale.
2. Al fine di conciliare la vita familiare e quella lavorativa, ogni persona ha diritto alla protezione contro il licenziamento per motivi legati alla maternità, così come il diritto al congedo di maternità e di paternità retribuiti e al congedo parentale in seguito alla nascita o all'adozione di un bambino.

Articolo 34: Sicurezza sociale e assistenza sociale

1. L'Organizzazione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali.
2. Ogni persona ha diritto alle prestazioni di previdenza sociale e ai vantaggi sociali secondo le leggi fondamentali.

Articolo 35: Protezione della salute

Ogni persona ha il diritto di accedere alle cure sanitarie preventive e il diritto a cure mediche illimitate.

Articolo 36: Accesso ai servizi di interesse economico

L'organizzazione riconosce e rispetta l'accesso ai servizi di interesse economico nel contesto del suo sviluppo e il libero accesso di tutti i cittadini al loro utilizzo.

Articolo 37: Protezione dell'ambiente

Un alto livello di protezione dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere adottati da tutti gli stati, nell'interesse generale.

Articolo 38: Protezione dei consumatori

Assicurare un alto livello comune di protezione per tutti i consumatori contro i rischi e le minacce alla loro sicurezza e ai loro interessi economici, e migliorare la capacità dei consumatori di difendere i propri interessi.

TITOLO V: CITTADINANZA

Articolo 39: Liberi e uguali nei diritti

1. Tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e diritti. Sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri secondo uno spirito di fratellanza.
2. Nessuno può essere sottoposto a tortura o a pene o a trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

Articolo 40: Diritto dei cittadini all'autodeterminazione

Ogni persona ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza.

Ognuno ha il diritto di scegliere di vivere liberamente e indipendentemente in accordo con le leggi fondamentali,

E ha quindi il diritto di godere della propria sovranità.

Articolo 41: Diritti e doveri

1. L'individuo ha dei doveri verso la comunità nella quale è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.
2. Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere soggetto soltanto alle limitazioni che sono determinate dalle leggi fondamentali, al fine di assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e di soddisfare le giuste esigenze di morale, ordine pubblico e benessere collettivo in una società democratica.

Articolo 45: Libertà di movimento e di residenza

1. Ogni cittadino indipendente ha il diritto di circolare e di risiedere liberamente nel territorio europeo.

2. La libertà di circolazione e di soggiorno è concessa, conformemente ai trattati europei, ai cittadini europei sul territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

Articolo 46: Nazionalità

1. Tutti hanno diritto a una nazionalità.
2. Nessuno può essere privato arbitrariamente della sua nazionalità o del diritto di cambiare la sua nazionalità.

TITOLO VI: GIUSTIZIA

Articolo 47: Tutti sono uguali davanti alla legge

Tutti sono uguali davanti alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, alla stessa protezione da parte della legge. Tutti hanno diritto ad un'uguale protezione contro qualsiasi discriminazione che violi questa Carta e contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.

Articolo 48: Diritto a un ricorso e a un processo equo

Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dai diritti fondamentali siano stati violati dispone di una possibilità di ricorso dinanzi a un giudice, alle condizioni previste dal presente articolo.

Ogni persona ha diritto a un'udienza equa e pubblica effettuata in un tempo ragionevole da parte di un tribunale indipendente e imparziale, precedentemente identificato dalla legge.

Tutti devono avere la possibilità di essere consigliati, difesi e rappresentati legalmente. L'assistenza legale è fornita gratuitamente a coloro che non dispongono di risorse sufficienti, nella misura in cui tale assistenza è necessaria per garantire un accesso effettivo alla giustizia.

Articolo 49: Arresto arbitrario

Nessuno può essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.

Articolo 50: Presunzione di innocenza e diritti di difesa

1. Ogni persona accusata sarà considerata presunta innocente fino a quando non sarà provata la sua colpevolezza in base alla legge.
2. Il rispetto dei diritti di difesa è garantito ad ogni imputato.
3. Ogni persona ha diritto, in piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente ed imparziale, per la determinazione dei suoi diritti ed obblighi e di ogni accusa penale nei suoi confronti.

Articolo 51: Diritto alla protezione dei diritti fondamentali

Nessuno potrà essere sottoposto a interferenze arbitrarie che riguardino la sua privacy, la sua famiglia, la sua abitazione o la sua corrispondenza, né ad attacchi al suo onore e alla sua reputazione. Ogni persona ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o attacchi.

DISPOSIZIONI GENERALI CHE REGOLANO L'INTERPRETAZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA CARTA

Articolo 52: Portata e interpretazione dei diritti e dei principi

1. Qualsiasi limitazione all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta deve essere prevista dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di tali diritti e libertà. Secondo il principio di proporzionalità, le limitazioni possono essere messe in atto solo se necessarie e se rispondono effettivamente a obiettivi di interesse generale riconosciuti dall'organizzazione o alla necessità di proteggere i diritti e le libertà altrui.

2. I diritti riconosciuti dalla presente Carta che sono oggetto di disposizioni dei trattati sono esercitati alle condizioni e nei limiti stabiliti da tali trattati.

3. Dal momento in cui la presente Carta contiene diritti corrispondenti ai diritti garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, essi hanno lo stesso significato e la stessa portata di quelli conferiti da tale Convenzione. Questa disposizione non significa che la legge dell'organizzazione non possa offrire una protezione più ampia.

4. Dal momento in cui la presente Carta riconosce i diritti fondamentali quali risultano dalle tradizioni costituzionali, tali diritti devono essere interpretati in armonia con tali tradizioni.

5. Le disposizioni della presente Carta che contengono principi possono essere attuate da atti legislativi ed esecutivi delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'organizzazione, e da atti dei membri quando mettono in atto i diritti fondamentali nell'esercizio delle loro rispettive competenze. Possono essere invocate davanti ai tribunali solo per interpretare e controllare la legalità di tali atti.

Articolo 53: Livello di protezione

Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti universali dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nei rispettivi ambiti di applicazione, dal diritto dell'organizzazione, dal diritto internazionale e dalle convenzioni internazionali di cui l'Unione europea o tutti gli Stati membri sono parti, in particolare la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Articolo 54: Divieto di abuso di diritti

Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come implicante il diritto di intraprendere un'attività o compiere un atto volto alla distruzione di uno qualsiasi dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Carta o alla loro limitazione in misura più ampia rispetto a quanto previsto dalla presente Carta.

Redatto il 07 settembre 2021 a Valloriate dal Consiglio Generale dell'Organizzazione Internazionale Civis Libertatem.

La presente Carta è stata adottata e firmato dal suo presidente: Sig. Matthieu Poulain.

La riunione è stata dichiarata chiusa alle ore 18:00.

